

DECRETO 5 LUGLIO 2005

Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti.

Art. 1

(Garanzia finanziaria)

1. L'iscrizione all'albo delle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in dipendenza dell'attività svolta.

Art. 2

(Durata e modalità)

1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'albo e deve essere conforme allo schema allegato al presente decreto sotto la lettera «A».

2. La competente sezione regionale dell'albo provvederà a comunicare tempestivamente e contestualmente al fidejussore ed al Ministero dell'ambiente ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dell'impresa dall'albo nonché, qualora ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'art. 1, ad escutere la garanzia finanziaria con le modalità previste dal citato schema allegato sotto la lettera «A».

Art. 3

(Ammontare della garanzia)

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, in base alle classi d'iscrizione all'albo di cui all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare della garanzia fidejussoria è fissato nei seguenti valori:

classe	importo
a)	Euro 1.000.000,00
b)	Euro 500.000,00
c)	Euro 250.000,00
d)	Euro 90.000,00
e)	Euro 30.000,00

2. Il mutamento di classe comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui al comma 1.

Art. 4

(Registrazione EMAS)

1. Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE e successive modificazioni ed integrazioni si applica il trenta per cento degli importi di cui al precedente articolo.

Art. 5.

(Obbligo di iscrizione)

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, tutte le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti sono tenute ad iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e delle delibere del Comitato nazionale dell'albo riguardanti i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria.

Allegato A

FIDEJUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO L'ATTIVITA' DI BONIFICA DEI SITI

Premesso:

1) che l'impresa (ditta), con sede in, codice fiscale n. intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di bonifica dei siti nell'ambito della classe, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente

2) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza della attività svolta;

Ciò premesso:

la società abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione, e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1992, n. 348, con sede in, codice fiscale n. alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore dell'impresa e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di (euro), secondo quanto previsto per la categoria classe, di appartenenza della impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 luglio 2005, a garanzia delle somme dovute per:

a) operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti;

b) bonifica;

c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza;

d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti all'attività di bonifica dei siti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA' E IL MINISTERO

Art. 1.

(Delimitazione della garanzia)

La società garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di bonifica dei siti di cui in premessa.

Art. 2.

(Efficacia della garanzia)

La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

La competente sezione regionale dell'albo comunicherà tempestivamente alla società e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'albo.

Art. 3.

(Durata della fidejussione)

La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un

ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'albo.

Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora la presente fidejussione non venga restituita alla società stessa.

Art. 4.

(Facoltà di recesso)

La società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'albo, al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 5.

(Pagamento del premio)

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la società e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

Articolo 6

(Avviso di sinistro – Pagamento)

Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'albo, con richiesta motivata inviata anche all'impresa, inviterà la società a versare al Ministero dell'ambiente la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, la società provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la società provvederà al pagamento a seguito di sentenza esecutiva.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Dopo ogni pagamento effettuato dalla società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla società stessa.

Articolo 7

(Rinuncia alla preventiva escussione)

La società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

Articolo 8

(Surrogazione)

La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Articolo 9

(Forma della comunicazione alla società)

Tutte le comunicazioni e notifiche alla società dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dalla premessa.

Articolo 10

(Foro competente)

In caso di controversia tra la società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.